

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 11 del 14 GEN. 2014

OGGETTO: Modifica regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 102/2010 alla luce dell'entrata in vigore del DPRS n. 48/2013 recante "Regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e integrati su serra superiori a 50 kw^p" - Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.

ERRANTE Felice junior

CATANIA Felice

CAICARA Paolo

LOMBARDO Francesco

FAZZINO Vito

CAMPAGNA Marco Salvatore

GIACALONE Angela

- Sindaco

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
	X
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 26.11.2010 venne approvato il regolamento comunale di cui all'oggetto, al fine di regolamentare l'installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale di potenza elettrica maggiore di 20 Kw;

CHE In particolare in detto regolamento vennero individuate le zone ove è consentita l'installazione di tali impianti, inibendo le restanti zone da tali interventi;

CHE con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 48 del 18.07.2012, pubblicato sulla GURS n. 34 del 17.08.2012, è stato emanato il "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della LR 11/2010" che, riguardo gli impianti fotovoltaici ha previsto tra l'altro, la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con potenza elettrica fino a 50 KW, mediante attività edilizia libera di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28/2011 (regime di comunicazione);

CHE la nuova normativa pone quindi una divergenza tra il vigente regolamento comunale e la nuova disciplina regionale, in particolare per gli impianti di potenza compresi tra 20 e 50 Kw;

VISTA la nota prot. 4083/3° Servizio del 30.12.2013 con la quale il dirigente del 3° Settore Uffici Tecnici, ha trasmesso la bozza di modifica del regolamento comunale suddetto;

CONSIDERATO che appare opportuno proporre al Consiglio Comunale la modifica del suddetto regolamento al fine di adeguarlo alle intervenute norme regionali;

VISTO che a tal fine è stato predisposto un nuovo regolamento composto da 22 articoli da parte del 3° Settore Uffici Tecnici;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE DI:

1. **APPROVARE** il nuovo regolamento comunale avente per oggetto "Regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e integrati su serra superiori a 50 kw", composto da 22 articoli ed allegato alla presente deliberazione sub. A.
2. **DEMANDARE** al dirigente del 3° Settore Uffici Tecnici di porre in atto gli adempimenti consequenziali.
3. **DARE ATTO** che con l'entrata in vigore del presente regolamento risulta abrogato quello approvato con delibera di consiglio comunale n. 102 del 26.11.2010.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



Città di Castelvetro

Selinunte

III SETTORE

Uffici Tecnici

3° Sviluppo dell'Economia, SUAP, Applicazione P.U.T.,
lottizzazioni attività produttive e S.I.T.R.

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo
Funzionario: dott. Michele Calderara

e.mail: gtaddeo@comune.castelvetro.it
e.mail: mcalderara@comune.castelvetro.it

Oggetto: Regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e integrati su serra superiori a 20 Kwp -Modifica regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 102/2010 alla luce dell'entrata in vigore del DPRS n. 48/2013

RELAZIONE

Al Signor Sindaco
LORO SEDI

Con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 26.11.2010 venne approvato il regolamento comunale di cui all'oggetto, al fine di regolamentare l'installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale di potenza elettrica maggiore di 20 Kwp.

In particolare in detto regolamento vennero individuate le zone ove è consentita l'installazione di tali impianti, inibendo le restanti zone da tali interventi.

Con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 48 del 18.07.2012, pubblicato sulla GURS n. 34 del 17.08.2012, è stato emanato il "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della LR 11/2010" che, riguardo gli impianti fotovoltaici ha previsto tra l'altro, la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con potenza elettrica fino a 50 KW, mediante attività edilizia libera di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28/2011 (regime di comunicazione).

Da tale possibilità sono escluse le zone A (centri storici) e le zone sottoposte a tutela dal Codice dei Beni Culturali.

La nuova normativa pone quindi una divergenza tra il vigente regolamento comunale e la nuova disciplina regionale, in particolare per gli impianti di potenza compresi tra 20 e 50 Kw.

Riguardo invece gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 Kw, il DPRS n. 48/2012 prevede la seguente disciplina:

Potenza (KW)	Titolo abilitativo edilizio	Note
50-1000	PAS (art. 3 comma 1 del DPRS n. 48/2012)	Solo su: <ul style="list-style-type: none"> - Aree agricole - Aree estr. mat. lapideo - Aree per tratt. E smalt. Rifiuti - Impianti da fonte convenzionale che necessitano di recupero ambientale
50-1000	SCIA (art. 3 comma 5 del DPRS n. 48/2012)	Solo su aree industriali
Senza limitazione	Attività edilizia libera (art. 3 comma 2 del DPRS n. 48/2012)	Solo su: <ul style="list-style-type: none"> - Impianti su tetti e/o falde su edifici esistenti senza modifica di sagoma dell'edificio
>1000	Autorizzazione unica regionale (art. 12 del D. Lgs 387/2003)	

Anche per queste ultime tipologie di impianti, ad esclusione di quelli realizzabili sui tetti degli edifici esistenti, il vigente regolamento comunale si contrappone alla norma regionale nel momento in cui ci troviamo in area inibita dal regolamento ma realizzabile secondo la norma stessa.

Peraltro, l'art. 2 del DPRS n. 48/2012, prevede che l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianto, sarà adottata con decreto del Presidente della Regione.

Poiché la norma regionale, avendo natura regolamentare e quindi sovra ordinata rispetto al regolamento comunale che porrebbe dei limiti che invece la stessa non pone, l'ufficio ha proceduto alla revisione di detto regolamento locale che nella nuova stesura, va a regolamentare quegli impianti fotovoltaici a terra o integrati su serra di potenza superiore a 50Kw.

Il Responsabile del 3° Servizio
(dott. Michele Caldarelli)

Il dirigente del Settore
(Ing. Giuseppe Taddeo)



Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetrano

Sei in unte

Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Umberto I°, 5
Tel. 0924-909210 / 0924-909257

91022 Castelvetrano (Tp)
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- **Apertura al pubblico:** il lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 previo appuntamento

Avv. Francesco Vasile

e.mail: fvasile@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed integrati su serra e superiori a 20 Kwp - Applicazione alla luce dell'entrata in vigore del DPRS n. 48/2012 - Rif. nota prot. n. 5807/U.T. del 20/11/2013.

Al Dirigente del Settore
Struttura Organizzativa Complessa
- Uffici Tecnici
(Ing. G. Taddeo)

Al Responsabile VII° Servizio
Settore Struttura Organizzativa
Complessa
- Uffici Tecnici
(Dott. Michele Caldarera)

Al Signor Sindaco

→ Al Signor Segretario Generale

LORO SEDI

~~~~~

Nel riscontrare la marginata nota n. 5807/2013, da intendersi di seguito integralmente trascritta al fine di evitare inutili ripetizioni, appare opportuno, ai fini di un corretto agite amministrativo, precisare quanto appresso.

La materia in oggetto, riconducibile alla "produzione, trasporto e distribuzione razionale di energia", è soggetta a legislazione concorrente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 117, 3 comma, della Corte Costituzionale, come tale subordinata ai principi sanciti in materia del D.lgs n. 383/2003 e s.m.i.

In tale ottica è intervenuta la L.R. n. 11/2010, la quale, all'art. 105, ha disposto che: *"Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 24 agosto 2004, n. 232 ed è adottato nella forma prevista dall'articolo 12 dello statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uno alla data di entrata in vigore del suddetto decreto trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2009, di emanazione della deliberazione Giunta regionale 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13"*.

La norma sopra trascritta nei primi due periodi prevede l'atto normativo da emanare, recante le modalità di attuazione, in tutto il territorio della Regione siciliana, degli interventi e degli obiettivi previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale, finalizzati alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (D.lgs n. 387 del 2003).

Si tratta, senza alcun dubbio, di un atto avente forma e natura di regolamento, così come, infatti, è stato adottato, in data 18 luglio 2012, con Decreto n. 48 del Presidente della Regione Siciliana, sotto il titolo di *"regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11"*

Pertanto, ad avviso di chi scrive, posto che la norma regionale si limita a rinviare, nel dettagliato, al regolamento di cui alle linee guida, aventi natura e finalità amministrative, come tali garantite dai principi generali del *giusto procedimento*, gli eventuali vizi dei provvedimenti di emanazione, adottati dalla civica Amministrazione in difformità al regolamento regionale di cui al citato DPRS, così come ogni altro eventuale per violazioni dello specifico procedimento amministrativo di formazione, adozione, verifica e partecipazione, rimangono sottoposti all'ordinario sindacato giurisdizionale in ordine alla scelte amministrative, come tali incidenti su situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela anche di ordine risarcitoria.

Alla luce delle superiori brevi considerazioni, nell'adottare i provvedimenti di competenza nelle more dell'adeguamento del regolamento comunale, il Settore in indirizzo avrà cura di disapplicare la norma comunale che si ponga in contrasto con quella Regionale, la quale, si ribadisce, ha, in via concorrente, emanato un regolamento sulle "...modalità di attuazione, nel territorio della Regione, degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/Ce del 27 settembre 2001...", evitando, in siffatto modo, inutili ricorsi all'autorità giurisdizionale amministrativa, chiamata a decidere, come detto, anche in merito ad eventuali richieste risarcitorie in danno alla P.A.

Nelle superiori brevi considerazioni risiede il contributo dello scrivente ufficio, rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordialità

Avv. Francesco Masile





## Città di Castelvetro

Selmaunte

III SETTORE UFFICI TECNICI

3° Servizio Sviluppo dell'Economia, SUAP, Applicazione  
P.U.T., lottizzazioni attività produttive e S.I.T.R

# REGOLAMENTO PER

## L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

## FOTOVOLTAICI A TERRA E

## INTEGRATI SU SERRA SUPERIORI A

### 50 KWP<sup>(1)</sup>

CASTELVETRANO, 11 DICEMBRE 2013

Il Responsabile del 3° Servizio  
(dott. Michele Calderera)

Il dirigente del 3° Settore Uffici Tecnici  
(Ing. Giuseppe Tufano)

Proposto al Consiglio Comunale con  
Delibera di Giunta n° 322 del 15.07.2010  
(1) Modifiche di cui alla delibera di  
Consiglio Comunale n. del

Approvato dal Consiglio Comunale  
con delibera n° 102 del 26/11/2010



**Art. 1**  
**Definizioni - Finalità**

1. Sono definiti impianti solari fotovoltaici: gli impianti per la produzione diretta di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole, qualunque sia la loro potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, e costituiti da: insieme dei moduli solari fotovoltaici, intera rete dei cavidotti di collegamento, inverter, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di servizio e di accesso all'impianto e tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro installazione, manutenzione ed immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta nella rete elettrica (grid-connected) o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate (stand-alone), ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa.
2. Sono definiti impianti collegati alla rete o grid-connected: gli impianti connessi alla rete elettrica.
3. E' definita energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, sia stand-alone che grid-connected, l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche isolate e/o del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
4. Sono definite emergenze vegetali isolate le specie vegetali e gli habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE riscontrabili al di fuori delle zone escluse, nelle aree sensibili e/o all'interno delle altre zone.
5. Il presente regolamento, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali che regolano la materia, è riferito all'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio del Comune di Castelvetrano, della seguente tipologia:
  - a) a terra;
  - b) integrati su serra;
  - c) su pergolato e simili e sui terreni insiti.
6. Sono esclusi dal presente, in ogni caso, gli impianti di tipo domestico, aziendale, da posizionarsi sulle coperture di edifici, facciate, manufatti e pertinenze in genere qualsiasi sia la loro potenza.
7. Sono altresì esclusi gli impianti aventi una potenza non superiore a 50 kwp<sup>(1)</sup>.

**ART. 2**  
**Riferimenti legislativi**

1. I riferimenti normativi all'interno del quale il presente regolamento esplica la sua funzione sono:
  - a) Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
  - b) Legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
  - c) D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
  - d) D.lgs. n. 42 del 22-01-2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
  - e) D.lgs. 152/2006 e s.m.i., recante disposizioni in materia ambientale;
  - f) Decreto Ministero Attività Produttive 28/07/2005;
  - g) Decreto Ministero Attività Produttive 24/10/2005;
  - h) Decreto Assessorato regionale Territorio ed Ambiente 17/05/2006;
  - i) Circolare Assessorato regionale Territorio ed ambiente n°17 del 14/12/2006;
  - j) Decreto interministeriale (ministero Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico) del 19/02/2007;
  - k) D.P.R. 447/98 modificato ed integrato con D.P.R. 440/2000
  - l) L.R. 10/2000 art. 36;
  - m) Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 09.03.2009 recante emanazione della Delibera di Giunta Regionale n°1 del 03.02.2009;
  - n) Legge Regionale n° 11 del 12.05.2010 art. 105 u.c.;
  - o) **Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 48 del 18.07.2012, pubblicato sulla GURS n. 34 del 17.08.2012, "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della LR 11/2010"**<sup>(1)</sup>

**ART. 3**  
**Analisi del territorio comunale**

1. Il territorio comunale è interessato da 6 zone che, per aspetti diversi, non possono essere interessate dall'oggetto del presente regolamento, in particolare:
  - a) Agglomerato urbano di Castelvetro;
  - b) Agglomerato urbano di Marinella di Selinunte;
  - c) Agglomerato urbano di Triscina di Selinunte;
  - d) Zona archeologia dell'antica Selinunte compresa tra gli agglomerati di cui ai predetti punti 2 e 3 e il mare;
  - e) Riserva Naturale Orientata "Foce del Fiume Helice e dune limitrofe" compresi tra l'agglomerato di cui al punto 2, il mare e il confine con il territorio del comune di Menfi;
  - f) Agglomerato urbano posto in prossimità del confine ovest del territorio a ridosso dell'abitato del comune di Campobello di Mazara.
2. Ad esclusione delle suddette zone abitate si ha:
  - a) il 70% del territorio comunale costituito da terreni dediti all'agricoltura ove le coltivazioni prevalenti sono i vigneti, gli uliveti ed in misura minore ad agrumeti, ortaggi etc;
  - b) Il 25% circa del territorio comunale non adatto alle coltivazioni avendo natura rocciosa;
  - c) il 5% circa costituito da ripidi pendii, burroni, scarpate etc ove, data la troppa pendenza, non è possibile praticare la coltura agricola.

**ART. 4<sup>11</sup>**

**Individuazione zone possibili per l'insediamento di impianti fotovoltaici a terra**

1. Gli impianti fotovoltaici a terra, potranno essere realizzati esclusivamente su terreni incolti di cui alla percentuale del 25% del precedente art.3, che si trovano a Sud Ovest e a Nord Est di Castelvetro centro come da planimetrie allegate "A" e "B".
2. *Conformemente a quanto disposto dal DPRS n. 48/2012, è altresì consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 50 KW, al di fuori delle aree perimetrate di cui alle planimetrie suddette:*
  - *in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei;*

- *in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;*
- *all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale per i quali necessita il recupero ambientale;*
- *Residui impianti collocati a terra ubicati in zone industriali;<sup>(1)</sup>*

#### **ART. 5**

#### **Individuazione zone possibili per l'insediamento di impianti fotovoltaici integrati su serra, su pergolato e simili**

1. Gli impianti fotovoltaici integrati su serra, pergolato e simili potranno essere installati, al di fuori degli agglomerati urbani come sopra individuati, su terreni prettamente destinati all'agricoltura

#### **ART. 6**

#### **Caratteristiche tecnico/strutturali delle serre fotovoltaiche**

1. Le serre fotovoltaiche dovranno essere realizzate con materiali qualificati ecocompatibili nel rispetto delle norme sanitarie, sismiche e agrarie e quindi con strutture e dimensioni che possano garantire la salubrità, la produzione agricola e la risposta al sisma.
2. Le strutture scricole di supporto ai pannelli fotovoltaici, oltre a prevedere una fascia arborea conformemente all'art. 20 del PEARS, giuste indicazioni fornite al successivo art.9, devono rispettare le distanze stabilite dagli artt. 26 - 27 del DPR 16/12/92 n° 495 (codice della strada), qualora confinati con strade pubbliche.

#### **Art. 7**

#### **Percentuale di suolo impegnato da serre, pergolati e simili**

1. La percentuale di suolo copribile per l'installazione di serre fotovoltaiche in un determinato appezzamento di terreno dovrà essere non superiore al 30% dell'intera superficie disponibile, escluso i terreni interessati da fabbricati, manufatti agricoli di qualsiasi tipo e relative pertinenze.
2. La suddetta percentuale va calcolata sviluppando la superficie di proiezione a terra della copertura sia essa opaca che trasparente.
3. Nel caso di pergolati si considera la superficie di ingombro massimo.

## ART. 8<sup>(1)</sup>

### Individuazione zone da escludere da installazione d'impianti

1. Le zone da escludere dalle possibili installazioni sono innanzitutto quelle sottoposte a vincolo di inedificabilità discendenti da legge Statali o Regionali o per la salvaguardia di habitat naturali o prossimi al mare ed in ogni caso quelle come individuate dalla tavole della vincolistica del Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Sono altresì da escludere le zone ricomprese come suscettibili di instabilità dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nonché le aree non idonee individuate dalla regione siciliana con apposito DPRS di cui al comma 3 art. 2 del DPRS n. 48/2012.<sup>(1)</sup>
2. Altre zone da escludere per l'installazione di impianti a terra sono quelle:
  - a) che costituiscono il patrimonio culturale, culturale nonché il paesaggio rurale e quindi stabilmente interessate da coltivazioni del tipo di cui all'art. 3;
  - b) destinate, attraverso piani attuativi, all'industria, all'artigianato ed al commercio, al fine di evitare che le stesse siano escluse dall'allocazione di opifici per lo svolgimento delle predette attività;
  - c) poste all'interno delle fasce di rispetto del perimetro delle 6 zone di cui all'art. 3 comma 1 come individuate dalla planimetria allegato "C".

## ART. 9

### Cautele e precauzioni nelle installazioni

1. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutire l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico come ad esempio i bagli inseriti nell'apposito elenco del P.R.G.. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili.
2. Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli e deve essere garantita il più possibile la naturale permeabilità dei siti.
3. **Sono consentiti lievi livellamenti per la posa delle serre.**
4. Le opere di mitigazione vanno previste obbligatoriamente in fasce della larghezza minima di 10 ml. in caso di impianto a terra e di ml. 5 in caso di impianto su serra o simile.

## **ART. 10**

### **Salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggio rurale**

1. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

## **ART. 11**

### **Dismissione impianti**

1. Risulta a carico della ditta proprietaria o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora lo stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico o che non erogano energia elettrica, entro due anni dall'ultimazione dei lavori, per cause non dipendenti da terzi.
2. Tale dismissione prevede la rimessa in pristino dei luoghi, previa comunicazione al Comune.
3. Alla fine dei lavori di smontaggio il proprietario o l'avente diritto, comunica al Comune la fine di tali lavori allegando alla comunicazione ampio repertorio fotografico con coni ottici.
4. Sarà compito dello Sportello Unico Attività Produttive, provvedere al controllo sulla regolare attività di funzionamento degli impianti installati nel territorio comunale con frequenza semestrale mediante sopralluogo con personale tecnico.
5. Unitamente alla documentazione di cui ai successivi articoli, la ditta o avente diritto dovrà presentare, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione unica da parte della Regione, prima dell'esame da parte dello Sportello Unico Attività produttive, una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 recante il proprio impegno a presentare una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dello smontaggio dell'impianto e della bonifica dell'aria, accettando in toto i contenuti del primo comma del presente articolo.
6. La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere prestata per tutta la durata della convenzione di cui al successivo articolo 15 ed adeguata periodicamente al prezzario regionale.

7. Detta polizza fidejussoria dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di inizio lavori di realizzazione dell'impianto.
8. Nel caso in cui la ditta proprietaria o avente diritto non provveda alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze) e diritto del Comune eseguire la polizza fidejussoria al fine di attivare tutte le misure di bonifica.
9. Lo svincolo di detta polizza avverrà solo dopo accertamento dei tecnici comunali sull'avvenuto smontaggio.

#### **ART. 12**

##### **Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione**

1. La ditta installatrice e/o proprietaria e/o gestore e/o conduttrice dell'azienda agricola serricola, è obbligata a realizzare le opere di cui al precedente articolo 6 ed occuparsi, per tutta la durata della convenzione, tanto della manutenzione ordinaria (ad es. irrigazione degli arbusti e potatura) quanto di quella straordinaria (ad es. piantagione – sostituzione di piante secche con altre in vita).

#### **ART. 13<sup>(1)</sup>**

##### **Competenza sulle procedure burocratiche di installazione – disinstallazione degli impianti**

1. La struttura comunale competente a tutte le procedure burocratiche relative agli impianti fotovoltaici regolamentati con il presente documento è il 3° Settore Uffici Tecnici - 3° Servizio Sviluppo Economico.<sup>(1)</sup>

#### **ART. 14**

##### **Autorizzazioni**

1. ~~In base al PEARS ed al D. Lgs. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni gli impianti in questione sono sottoposti ad autorizzazione unica regionale, fatti salvi i cosiddetti impianti minori (vedi art. 17 del PEARS), e quelli espressamente indicati all'art. 19 del PEARS, che sono invece sottoposti ad autorizzazione comunale, secondo il presente regolamento.~~<sup>(1)</sup>
1. Gli impianti di cui al presente regolamento, sono sottoposti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387, come recepito in Sicilia con DPRS 18 luglio 2012 n. 48.<sup>(1)</sup>
2. Nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione unica regionale, il Comune deve comunque esprimere un proprio parere, sulla base del quale il Sindaco o suo delegato parteciperà alla Conferenza di servizi indetta dalla Regione.

## Art. 15

### Documentazione preliminare per impianti a terra

1. Per poter esprimere il parere di cui al suddetto art. 14, o per concedere l'autorizzazione se di propria competenza, la documentazione occorrente da presentare a cura della ditta richiedente, oltre quella prevista dalla Regione Siciliana per le materie di sua attribuzione, è quella di seguito elencata:

Elaborato grafico e relazione:

- a) Sulle opere di mitigazione necessarie ad attutire l'interferenza visiva dell'impianto con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico come ad esempio i bagli iscritti nell'apposito elenco del P.R.G. a firma di un competente professionista sulle tematiche anzidette;
  - b) Concernente la descrizione degli elementi impiantistici di modesta altezza da utilizzare, compatibili con le tecnologie disponibili;
  - c) Concernente la non alterazione della naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli a firma di un geologo;
2. Relazione di compatibilità sulle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 a firma di competente professionista sulle tematiche anzidette;
  3. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nel caso di impianti non soggetti ad autorizzazione unica regionale, di impegno a presentare polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia degli adempimenti di cui agli articoli del presente Regolamento;
  4. Dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 alla realizzazione di segnaletica di individuazione dell'impianto.

## ART. 16

### Obblighi concernenti misure di mitigazione ambientale e misure di compensazione

1. L'autorizzazione comunale, per le materie di sua attribuzione, può subordinare l'efficacia delle autorizzazioni assentite per la realizzazione, il potenziamento e la



trasformazione degli impianti fotovoltaici, all'obbligo di esecuzione, da parte del richiedente, di misure di mitigazione ambientale, quali:

- a) riforestazione con pluralità di essenze tipiche della vegetazione autoctona e/o storicizzata;
  - b) rinaturalizzazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, degli alvei e corsi d'acqua cementificati o comunque degradati;
  - c) disinquinamento dei litorali marini;
  - d) realizzazione di impianti di fitodepurazione e lagunaggio;
  - e) creazione di arce verdi urbane;
  - f) altre tipologie di interventi di natura consimile che siano ritenuti idonei.
2. L'autorizzazione comunale, sempre per le materie di sua attribuzione, ove motivatamente ritenga che non possano essere individuate misure di mitigazione ambientale tra quelle di cui al precedente punto precedente e valuti che il rilascio della autorizzazione richiesta debba essere, comunque, assistito da misure di compensazione, lo subordina alla realizzazione, da parte del richiedente e/o con onere finanziario a suo integrale carico, di strutture o impianti di rilievo sociosanitario o di riqualificazione territoriale significativi per le aree interessate e comunque perquisite all'entità dell'intervento da realizzare. L'autorizzazione comunale, in alternativa e con le medesime modalità, può subordinare il rilascio delle autorizzazioni all'impegno del richiedente a destinare per usi collettivi una percentuale concordata dell'energia prodotta dagli impianti, al fine di ridurre i costi dell'energia per le imprese insediate nel territorio, in proporzione alla prevista capacità occupazionale.

#### **Art. 17<sup>11</sup>**

##### **Documentazione istruttoria - serre**

1. All'istanza di cui al suddetto art. 15, sottoscritta dalle figure di cui al successivo punto a) di questo articolo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) titolo di godimento dell'area ed eventuali titoli di relazione tra proprietario del terreno, Imprenditore (PV Developer) e Imprenditore agricolo;
  - b) relazione generale agronomica con indicazione delle coltivazioni previste a firma di un competente professionista;
  - c) business plan dell'iniziativa;
  - d) atto costitutivo nel caso di società;
  - e) attestato LAP e/o coltivatore diretto o simile;
  - f) stralcio del P.R.G.;

- g) estratto autentico di mappa rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi;
  - h) planimetria dello stato di fatto in scala 1:1000 con le indicazioni delle proprietà confinanti, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno, compreso le aree pubbliche circostanti e gli accessi dei fabbricati confinanti, e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;
  - i) documentazione fotografica dello stato di fatto con planimetria con ottici;
  - j) disegni, normalmente in rapporto 1:100, della serra tipo e delle eventuali altre opere, con l'indicazione di:
    - quote planimetriche ed altimetriche;
    - dimensione delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse);
    - strutture portanti (c.a., acciaio, etc.);
    - nella pianta degli spazi aperti: recinzioni, arredi esterni, opere di mitigazione;
    - i materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze.
  - k) sezioni in numero necessario alla completa comprensione della opera;
  - l) computo metrico estimativo redatto in conformità al prezzario regionale vigente;
  - m) impegno alla presentazione, unitamente all'inizio lavori, delle garanzie fideiussorie ed eventuali altri impegni da assumere, secondo il presente regolamento ed in particolare secondo il disposto dell'art. 16.
  - n) **Nelle serre esistenti presentare relativo calcolo di verifica.**
2. I documenti di cui ai superiori punti h-j-k dovranno essere in 2 copie.

#### **Art. 18**

##### **Parere dell'ufficio e sub procedimenti successivi relativi alle serre fotovoltaiche**

A seguito istruttoria, sulla base della documentazione presentata, sarà espresso un parere sull'iniziativa da parte del 3° Servizio che sarà inviato alla ditta presentatrice dell'istanza, unitamente a richiesta della seguente documentazione finale, qualora esso sia positivo:

- a) elaborati necessari per i sub procedimenti di carattere:
  - sanitario (2 copie);
  - sismico (3 copie) unitamente alle dichiarazioni rituali;
  - agronomico (2 copie);
- b) versamento degli oneri di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- c) Dichiarazione di smaltimento delle terre e rocce da scavo e metodi di conferimento;
- d) 2 marche da bollo.

## **Art. 19**

### **Caratteristiche del permesso abilitativo relativo alle serre fotovoltaiche**

1. Il permesso abilitativo scadrà se entro **12** mesi non sarà dato concreto inizio ai lavori e se gli stessi non verranno completati entro ulteriori **12** mesi dall'inizio. Per il rinnovo sarà ripetuta la procedura originaria.
2. Con il permesso abilitativo la ditta assume gli oneri di cui al presente regolamento.
3. **Il titolare del permesso abilitativi è tenuto a presentare con cadenza annuale, una autocertificazione attestante l'effettivo utilizzo della serra anche ai fini agricoli.**

## **Art. 20**

### **Cartello cantiere**

1. Le opere di cui al presente regolamento sono di trasformazioni urbanistico edilizia del territorio, pertanto la ditta autorizzata all'installazione ha l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 380/2001 di esporre, sui fronti dell'appezzamento prospettanti sulla pubblica o sulle pubbliche vie, il cartello cantiere delle dimensioni di mt. 1,40 per 2,50 ad altezza di Mt. 2,00 da terra.

## **ART. 21**

### **Norma transitoria**

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le richieste di installazioni di impianti ancorché non esitate per le quali alla data di entrata in vigore dello stesso non è stata rilasciata l'autorizzazione.

## **ART. 22**

### **Invio agli organi competenti del presente regolamento**

1. Il presente regolamento va inviato ai dipartimenti della Regione Siciliana (Territorio ed Ambiente-D.R.U. e Territorio ed Ambiente-V.A.S.-V.I.A., Energia, Attività Produttive, Famiglia, Turismo, Infrastrutture), nonché alla Provincia regionale di Trapani, alla Soprintendenza ai BB.CC. AA. Di Trapani, all'ASP di Trapani, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani, nonché agli Ordini professionali e pubblicato sul sito comunale.